

Sentenza del 27/04/2010 n. 29 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana Sentenza del 27/04/2010 n. 29 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Intitolazione:

Riscossione Cartella di pagamento - Notificazione a soggetto residente nel Comune Mancata comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A/R, del deposito per l'affissione all'Albo del Comune. Notifica non eseguita E tale.

Massima:

In caso di assenza temporanea del soggetto, residente nel Comune, destinatario della cartella di pagamento, l'affissione nell'Albo del Comune va comunicata allo stesso destinatario, dal notificatore, a mezzo lettera raccomandata A/R. Tale mancato adempimento rende la notifica come non eseguita con la conseguenza dell'illegittimità della effettuata iscrizione ipotecaria.

Testo:

Problema nel recupero del testo del documento. Controllare che il set di caratteri sia conforme a iso-8859-1



SEZIONE

N° 33

REG.GENERALE

N° 515/09

UDIENZA DEL

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI FIRENZE

SEZIONE 33

20/01/2010

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

- DE PASQUALE MARIO Presidente
- BETTI IVANO Relatore
- PICHI PAOLO Giudice
-
-
-
-

29

PRONUNCIATA IL:

20 GEN. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27 APR. 2010

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

Il Collaboratore Tributari
(Nicola Castagnetta)

Nicola Castagnetta

- sull' appello n° 515/09
depositato il 02/03/2009
- avverso la sentenza n° 178/04/2007
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FIRENZE
proposto dall'ufficio: CONCESSIONARIO EQUITALIA CERIT S.P.A.
difeso da:

[REDACTED]
VIALE [REDACTED]

controparte:

[REDACTED]
VIA [REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]
VIA [REDACTED]

altre parti coinvolte:

ORUNE FIRENZE
50100 FIRENZE FI

difeso da:

[REDACTED]
DIREZIONE AFFARI LEGALI
P.ZZA DELLA SIGNORIA - PAL. VECCHIO 50100 FIRENZE FI

Atti impugnati:

ISCRZ. IPOTECA n° [REDACTED] TARSU/SMALT.RIF



COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI
FIRENZE

SEZ.N.33.
UDIENZA DEL 20.01.2010 ORE 9,00
R.G.APPELLI N.515/09

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI

La sig.ra [REDACTED] impugnava in C.T.P.di Firenze la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n. [REDACTED] emessa a suo carico dal concessionario del servizio nazionale di riscossione della provincia di Firenze, per omesso pagamento di n.18 cartelle esattoriali per complessivi e.30.883,60, riguardanti crediti di diversa origine ed importo, pretesi da Enti diversi. Il difensore della contribuente eccepisce preliminarmente la nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa notifica delle originarie cartelle di pagamento; chiede pertanto che sia pronunciata declaratoria di illegittimità delle cartelle. Il Comune di Firenze con memoria di costituzione eccepisce carenza di legittimazione passiva perché il ricorso riguarda un atto emesso dall'Agente della riscossione. Il Comune di Campi Bisenzio nella propria costituzione fa presente che spetta al Concessionario controdedurre. La spa Equitalia Cerit sostiene che l'iscrizione ipotecaria sarebbe legittima in quanto le notifiche delle cartelle di pagamento sarebbero regolari a norma dell'art.60 del DPR n.600/73. La Commissione Tributaria adita decideva di 1) Dichiarare il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle di pagamento non concernenti tributi; 2) Accogliere il ricorso per difetto di prova della notifica delle cartelle; 3) Dichiarare l'illegittimità della iscrizione ipotecaria inerente i tributi; 4) Spese compensate. Nella motivazione sostiene che non è stata fornita la prova circa i tempi e le modalità dell'iter procedurale seguito per la notifica delle cartelle contestate, né è stato possibile conoscere se tutte le iscrizioni a ruolo siano state effettuate dai vari enti impositori entro i termini decadenziali previsti. Inoltre essendo noti la residenza e l'indirizzo della destinataria, tutte le notificazioni dovevano essere effettuate col rito previsto per la temporanea assenza del contribuente. Pertanto è conseguenziale dichiarare l'illegittimità delle cartelle impugnate. Si appella a questa Commissione il difensore della spa Equitalia Cerit rappresentando che le cartelle in contestazione rimaste sono in numero di 3: la n.04120010240410655 e la n.04120020077853514 del Comune di Campi Bisenzio e la n.04120020044696582 del Comune di Firenze relative a tassa comunale T.A.R.S.U.. Sostiene di aver notificato le cartelle, stante l'irreperibilità della contribuente, mediante deposito ed affissione presso il Comune ai sensi dell'art.60 del DPR N.600/73 per 8 giorni consecutivi. Non è prevista la spedizione di una lettera raccomandata con cui si comunica al destinatario il deposito effettuato.

.....SEGUE.....

2° FOGLIO

Chiede in conclusione di riformare la prima sentenza con vittoria di spese.

Il Comune di Firenze, nella sua memoria di costituzione chiede l'accoglimento dell'atto di appello interposto dal concessionario.

Nelle proprie memorie il difensore della contribuente, dopo aver eccepito delle questioni preliminari, nel merito chiede la conferma della sentenza impugnata dall'Ufficio, confermando il difetto di notifica delle cartelle di pagamento. Chiede la discussione in pubblica udienza.

Alla pubblica udienza odierna ambedue le parti ribadiscono le loro posizioni e si rifanno alle conclusioni dei loro elaborati.

L'appello dell'Ufficio non é meritevole di accoglimento.

Nel confermare interamente quanto dedotto dai primi giudici circa i dubbi se tutte le iscrizioni a ruolo siano state effettuate entro i termini decadenziali previsti, in questa fase processuale preme rilevare il difetto di notifica delle cartelle esattoriali (n.3) rimaste in essere. Le predette sono state notificate ai sensi dell'art.60 lett."e" del DPR n.600/73. che così recita: "quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi é abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art.140 del c.p.c. in busta chiusa e sigillata si affigge nell'albo del Comune e la notificazione ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione." Orbene é incontestato invece che la contribuente all'epoca risiedesse in via del Castagno n.7 a Campi Bisenzio(FI). A r-iprova di ciò si é appurato che le precedenti notifiche (di cui é copia in atti) sono state effettuate all'indirizzo sopradescritto "personalmente al contribuente". Pertanto poiché trattavasi, invece, di tempranea assenza del contribuente, oltre il deposito in Comune, andava altresì informata l'interessata con raccomandata con A.R.. Quest'ultima incombenza non sembra sia stata osservata e pertanto la notifica é come non eseguita.

In conseguenza di ciò anche l'iscrizione ipotecaria n. [redacted] deve ritenersi illegittima.

In considerazione della complessità e dell'elevato numero delle cartelle di pagamento, si reputa equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Respinge l'appello dell'Ufficio, ordinando al conservatore delle ipoteche la cancellazione, a spese dell'appellante dell'ipoteca meglio descritta in motivazione. Spese compensate.
Firenze, 20.1.2010

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

